



# COMUNE di PUTIFIGARI

## Provincia di Sassari

### ORDINANZA DEL SINDACO

N. 17 DEL 01-07-2020

**Oggetto: Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Chiusura uffici al pubblico. Ulteriore proroga ordinanza n. 2 del 12.03.2020.**

### IL SINDACO

Visti:

- il D. L. 23 febbraio 2000, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e, in particolare, l'art. 3;
- i D.P.C.M. 08.03.2020, 09.03.2020 e 11.03.2020 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza da COVID-19;
- le ordinanze n. 4 del 08.03.2020, n. 5 del 09.03.2020, n. 9 del 4.03.2020 e successive ordinanze di proroga del Presidente della Regione Sardegna contenenti misure straordinarie ed urgenti in materia di prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria predetta, applicabili all'intero territorio regionale;
- il D. L. 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica COVID- 19” (Cura – Italia), convertito in Legge 24.04.2020, n. 27, che introduce una serie di disposizioni normative rivolte alle pubbliche amministrazioni, tra cui quelle contenute nell'art. 87, con il quale si disciplinano le misure straordinarie in materia di lavoro agile, che viene indicato come la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, avente ad oggetto “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, che dispone che possono essere assunte misure per quanto in oggetto, con particolare riferimento all'art. 1 comma 2, lett. s), che prevede la: “limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che ha disposto la proroga dell'efficacia fino al 13 aprile 2020 delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11, e 22 marzo 2020;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020, avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", con efficacia dal 14 aprile al 03 maggio 2020, recante l'applicazione delle misure urgenti di contenimento ivi riportate sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 aprile 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con il quale il Governo ha dato graduale avvio alla cd. fase 2 della gestione nazionale dell'attuale situazione emergenziale;

**Visto**, inoltre, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 maggio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", applicabili sull'intero territorio nazionale";

**Visto** il D. L. 19 maggio 2020, n. 34, recante *"Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, pubblicato nella GU n.128 del 19-5-2020, con particolare riguardo all'art. 263, "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile", che testualmente recita: *"1. Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 31 dicembre 2020, adeguano le misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, alle esigenze della progressiva riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza. Ulteriori modalità organizzative possono essere individuate con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione.*  
*2. Le amministrazioni di cui al comma 1 si adeguano alle vigenti prescrizioni in materia di tutela della salute adottate dalle competenti autorità."*

**Richiamata** la propria precedente ordinanza n. 2 del 12.03.2020 con la quale, alla luce della rimarcata e riconosciuta eccezionale situazione sanitaria ormai estesa a tutto il territorio nazionale dovuta all'emergenza della diffusione epidemiologica da COVID-19 e al fine della tutela della salute dell'utenza e dei dipendenti di questo Ente, sono state emanate apposite disposizioni rivolte a garantire la continuità dell'operatività degli uffici e nel contempo a limitare il contatto con il pubblico, a quanto strettamente necessario, al fine di ridurre il rischio di contagio del virus;

**Dato atto** che con successive ordinanze n. 5 del 03.04.2020, n. 6 del 14.04.2020, n. 7 del 04.05.2020, n. 10 del 15.05.2020, n. 14 del 27.05.2020 e n. 16 del 15.06.2020, a seguito dei successivi atti governativi con i quali sono state prorogate le misure emanate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -10, è stata disposta la proroga della chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali fino al 10 giugno 2020, salvo proroghe successive e fino a contraria disposizione;

**Considerato** che risulta necessario, stante il perdurare della situazione di emergenza sanitaria, nell'attesa di adottare i provvedimenti specifici finalizzati alla riapertura dei servizi alla

cittadinanza in linea con le suddette disposizioni statali ed al fine di assicurare la messa in sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, prorogare la chiusura al pubblico degli uffici comunali;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Ravvisata** la necessità, per quanto indicato in premessa, di prorogare l'operatività dell'ordinanza n. 2 del 12.03.2020;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

1. per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate;
2. di prorogare la chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali, con decorrenza immediata e fino al 31 luglio 2020, salvo proroghe successive e fino a contraria disposizione;
3. che soltanto nei casi di comprovata urgenza e/o improrogabilità che richiedono la presenza fisica delle persona, si potrà accedere agli uffici competenti previo appuntamento telefonico o per posta elettronica,
4. in ogni caso, gli utenti per accedere agli uffici dovranno indossare idonei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine);
5. per richiedere appuntamenti limitatamente ai casi di cui al precedente punto 2) , gli uffici comunali potranno essere contattati telefonicamente e via mail ai seguenti recapiti:
  - numero telefonico: 079905023
  - mail: [comune.putifigari@tiscali.it](mailto:comune.putifigari@tiscali.it)
  - pec: [protocollo.putifigari@legalmail.it](mailto:protocollo.putifigari@legalmail.it).

La presente ordinanza sostituisce le precedenti prescrizioni relative all'accesso del pubblico ai servizi comunali.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, avverso alla presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

La presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio del Comune e nel sito del Comune [www.comune.putifigari.ss.it](http://www.comune.putifigari.ss.it).

La Forza pubblica è incaricata dell'esecuzione della presente ordinanza.

Il Sindaco  
F.to Giacomo Contini